



COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sassari 95 – C.A.P. 07040 – c.f. 92081820901


REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Il presente regolamento:

1 Approvato con deliberazione consiliare n° Del

2 è entrato in vigore il giorno

Uri, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo	Descrizione
----------	-------------

CAPO 1 – NORME GENERALI

1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

11	Aventi diritto all'uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione del diritto d'uso

CAPO IV – MANUTENZIONE

14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione

CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

16	Rinnovo delle concessioni
----	---------------------------

CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

17	Cause di decadenza
----	--------------------

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

CAPI VIII – NORME FINALI

21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Leggi ed atti regolamentari
25	Abrogazione di precedenti disposizioni
26	Sanzioni

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati, di loculi cimiteriali.

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile nonché alle norme di cui:

- R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Legge n. 587/1993;
- D.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;
- al Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali".

Art. 3 – Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 – Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle famiglie aventi residenza anagrafica in questo Comune o che abbiano origini legali e parentali ad Uri.

Le eventuali richieste non rientranti nella precedente ipotesi saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 5 – Divieti di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- c) Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 – Programmazione delle concessioni.

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 – Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario Comunale.

Art. 8 – Durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno durata di anni trenta.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 9 – Tariffa delle concessioni – responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione dei loculi prefabbricati. Il concessionario ha diritto, in questo caso, al rimborso, con trattenimento del 10% della somma versata (solo se il loculo non è stato adoperato). In caso contrario non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 10 – Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore a due anni;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 30% della tariffa di cui al precedente art. 9 per ogni mese di concessione.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art.11 – Aveni diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione s'intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *Jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Art. 12 – Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aver diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Art. 13 – Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

E' vietata, la concessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 14 – Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le specifiche norme di cui al "Regolamento Comunale sui servizi funebri cimiteriali".

Art. 15. Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene .

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 16 – Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurare grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero a redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo per la inumazione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro" –scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali”;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 – Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, devono essere regolarizzate entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio Comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente art. 19, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di Ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 21 – Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, il servizio competente e responsabile dell'Istruttoria è di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del procedimento finale è il seguente: "Servizio Tecnico".

Art. 22 – Termine per la conclusione de procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, vengono fissati in giorni trenta.

Art. 23 – Entrata in vigore .

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo che la delibera di adozione sarà dichiarata eseguibile.

Art. 24 – Leggi e atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 27 Luglio 1934, n° 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- il Regolamento Comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di Legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 25 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.